

progettuali che, sin da ora, sono resi a disposizione da parte di questo Ufficio – per quanto ad oggi in possesso – per la diretta consultazione. Ad ogni buon conto, si rappresenta subito, al riguardo, che il solaio di piano ove si insedieranno le attività dedotte in concessione risulta idoneo – quindi collaudato staticamente – per un sovraccarico di esercizio massimo pari a 500 kg/mq, essendo costituito da due ordini di travi (principali e secondarie) con soprastanti lamiera metallica grecata e strati di calpestio in doppie lastre di gesso fibrato rivestite da pavimentazione in PVC multistrato.

- Le opere e gli allestimenti di cui ai precedenti punti dovranno essere realizzati con tutti i requisiti dovuti per la sicurezza della pubblica incolumità, considerando gli affollamenti massimi nella fattispecie ravvisabili, evitando altresì ogni commistione d'aria tra gli spazi ad oggetto della concessione e quelli limitrofi destinati ai servizi pubblici della biglietteria marittima.
 - Resteranno in capo al concessionario tutti gli oneri e le incombenze finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge nella fattispecie dovuti anche da parte di altri organi istituzionali
 - i soggetti con disabilità motorie potranno accedere al centro diagnostico dai tornelli situati all'ingresso previa rilevazione della temperatura corporea, accedendo al primo piano mediante l'ascensore come previsto nella relazione tecnica integrativa presentata; in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi non sarà consentito l'accesso diretto alla struttura; il personale di vigilanza ivi operante si interfaccerà con il concessionario che dovrà incaricarsi di indirizzare il soggetto presso altra analoga struttura;
 - in caso di accertata positività successivamente all'esecuzione del tampone, il soggetto dovrà essere accompagnato attraverso il percorso di uscita più breve, utilizzando l'ascensore interno e successivamente uscendo dalla struttura per mezzo della porta di emergenza situata di fronte all'ascensore; il concessionario, per il tramite di propri addetti, dovrà monitorare il percorso fornendo le opportune indicazioni per evitare la permanenza del soggetto positivo oltre il tempo minimo necessario nella struttura ed evitare ogni possibile contatto ravvicinato prolungato con gli utenti e/o gli operatori presenti nel Terminal;
 - il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla sanificazione del vano ascensore (entro un termine massimo non superiore ai 15 minuti dal suo utilizzo da parte di un caso di accertata positività) nel rispetto delle norme in materia di sanificazione previste dalle apposite circolari del Ministero della Salute; il concessionario dovrà altresì apporre una segnaletica temporanea di interdizione dell'apparecchiatura sino a sanificazione avvenuta. Attestazione dell'attività di avvenuta sanificazione certificata dovrà essere trasmessa entro il giro successivo a mezzo pec alla scrivente.
- 14) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 15) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone.
- 16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 17) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.**

IL CONCESSIONARIO
Sanatrix Gestioni S.r.l.
Dott. Enrico Brizioli

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale all'indirizzo: sanatrixgestionisrl@pec.it.
Ancona, addì 27/07/2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Amm. Giovanni Pettorino

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona		
il	30/07/2021	al n° 7305 serie 7
con l'esazione di euro 377,00		

IL CONCESSIONARIO
Sanatrix Gestioni S.r.l.
Dott. Enrico Brizioli

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

L'Ufficio Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

N. 00-76 del registro
Concessioni - Anno 2021.

N. 1836 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visto il DM 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visto, ancora il DM 5 luglio 2021, n. 267, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla società Sanatrix Gestioni s.r.l., C.F./P.I. 01490070438 corrente in Civitanova Marche (MC), Viale Dei Pini n. 31, legalmente rappresentata dal Sig. Enrico Brizioli (C.F. BRZNR60S18E783Q), in qualità di mandataria del RTI costituito con la Ditta Innoliving S.p.a., C.F./P.I. 02427680422, corrente in Ancona, Via Aristide Merloni n. 9, giusto atto a rogito Notaio Sabatini Stefano, registrato in Ancona il 19/04/2021 al n. 3076 serie 1 T., assunta al prot ARR 5471 in data 21/04/2021 e successive integrazioni da ultimo trasmesse con nota prot ARR 9818 del 27/07/2021 per la concessione di un'area demaniale marittima di mq 250,00 situata nel porto di Ancona in via Luigi Einaudi snc, catastalmente individuata al foglio n. 13 particella 862 allo scopo di realizzare un punto tamponi anti Covid 19 temporaneo a servizio dei passeggeri del porto e della cittadinanza per offrire un servizio operativo presso la biglietteria marittima e per la durata di mesi 12;
Vista, ancora, l'istanza sopra richiamata assunta al prot ARR 5471 in data 21/04/2021 con la quale la Società Sanatrix Gestioni s.r.l. in qualità di mandataria del RTI costituito con la Ditta Innoliving S.p.a., ha formalizzato ai sensi dell'art. 38 Cod. Nav. istanza di anticipata occupazione dell'area scoperta di mq. 250,00, ai fini della realizzazione dei lavori di adeguamento dell'area e del locale oggetto della domanda di concessione allo scopo di realizzare il punto tamponi anti Covid 19 temporaneo;
Vista la nota prot PAR 3958 del 31/05/2021 con la quale questa Autorità ha avviato ai sensi dell'art 7 L. 241/90 e s.m.i. il procedimento volto al rilascio della presente concessione;
Vista la pubblicazione della domanda di nuova concessione in data 31/05/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 9332 in data 15/07/2021;
Vista la delibera n. 17 del 25/06/2021 del Comitato di Gestione ai sensi del combinato disposto di cui all'art 8 comma 3 lett. m) e art 9 comma 5 L. 28/01/1994 n. 84
Visto l'atto di sottomissione per anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 Cod. Nav. n. 00-11/2021 del 25/06/2021 reg. rep. 1816 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 06/07/2021 al n. 1179/4 Serie 1, – il cui contenuto si intende integralmente richiamato nel presente atto -, con il quale la società Sanatrix Gestioni s.r.l., C.F./P.I. 01490070438, in qualità di mandataria del RTI costituito con la Ditta Innoliving S.p.a., C.F./P.I. 02427680422, è stata autorizzata all'anticipata occupazione di un'area di mq 250,00 situata nel porto di Ancona in via Luigi Einaudi snc, catastalmente individuata al foglio n. 13 particella 862 allo scopo di realizzare un punto tamponi anti Covid 19 temporaneo a servizio dei passeggeri del porto e della cittadinanza per offrire un servizio operativo presso la biglietteria marittima;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n° 4677 del 28/06/2021;
Visto il parere del Comune di Ancona acquisito al prot ARR 8608 del 29/06/2021;
Visto il parere della Divisione Security, Safety e servizi all'utenza di questa Autorità assunto al prot ARR 4761 del 01/07/2021;
Vista la relazione trasmessa dal tecnico incaricato dalla Ditta Sanatrix Gestioni s.r.l., aggiornata sulla base delle indicazioni contenute nel parere del Comune di Ancona sopra richiamato e assunta al prot ARR 8643 del 30/06/2021;
Vista la nota PAR 4770 del 02/07/2021 di questa Autorità di Sistema Portuale recante ulteriori prescrizioni per l'esercizio della presente concessione;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 87, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 11/06/2021 PR_ANUTG_Ingresso_0032595_2021601 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, relativamente alla società Sanatrix Gestioni s.r.l.;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 87, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 04/06/2021 PR_ANUTG_Ingresso_0059859_20210601 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, relativamente alla società Innoliving S.p.a.;

Vista l'attestazione di costituzione di deposito cauzionale mediante versamento in numerario per l'importo di euro 40.000,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della presente concessione;

Vista l'integrazione della polizza assicurativa RCT-RCO n. IITPMM1900093/2 emessa dall'Amtrust International Underwriters - Rappresentanza Generale per l'Italia con massimali di importo pari ad euro 2.500.000,00;

Vista l'integrazione della polizza incendio n. 900002002 emessa dalla AXA Assicurazioni comprensiva della partita ricorso terzi per i rischi di incendio, fulmine, scoppio per un massimale pari ad euro 2.500.000,00 con specifica per individuazione dell'area richiesta con specifica per individuazione dell'area richiesta;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di concessione, di € 10.675,50, dovuto per il periodo 04/06/2021 - 31/12/2021, richiesto con atto di accertamento n. 00-31/2021 del 01/06/2021;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

a **SANATRIX GESTIONI S.R.L.**

codice fiscale 01490070438

in qualità di mandataria del RTI costituito con la Ditta Innoliving S.p.a., C.F./P.I. 02427680422, di occupare un'area demaniale marittima di complessivi mq. 250,00 situata nel porto di Ancona in via Luigi Einaudi snc, catastalmente individuata al foglio n. 13 particella 862 allo scopo di realizzare un punto tamponi anti Covid 19 temporaneo a servizio dei passeggeri del porto e della cittadinanza per offrire un servizio operativo presso la biglietteria marittima, come da planimetria allegata e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2021 = € 10.675,50, dovuto per il periodo 04/06/2021 - 31/12/2021

Canone annuo = € 18.381,04 (da rivalutare in base agli indici ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 12 dal 04/06/2021 al 03/06/2022.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato, sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) L'esercizio della concessione demaniale dovrà avvenire nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare al D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii, alle norme in materia di prevenzione incendi, al D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., nonché alle norme in materia di igiene e sanità pubblica.
- 9) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 10) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 11) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Sono a carico del concessionario le spese di funzionamento dei locali assegnati, delle utenze, e gli oneri derivanti dalla fruizione degli spazi assentiti e di quelli comuni;
- 13) Il concessionario si impegna ad osservare le seguenti prescrizioni:
 - Le opere e gli allestimenti finalizzati all'esercizio delle attività dedotte in concessione, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di costruzioni e di edilizia, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di tutela ambientale.
 - Le opere e gli allestimenti suddetti non dovranno comunque recare alterazione alcuna agli esistenti dispositivi di prevenzione incendi, in particolare alle compartimentazioni dei solai di piano e di copertura, né agli esistenti sistemi impiantistici di cui, in particolare, quello di climatizzazione, l'impianto elettrico e l'impianto idrosanitario.
 - Ai fini della corretta realizzazione delle opere e degli allestimenti di cui ai precedenti punti, nonché per il regolare esercizio di ogni attività connessa alla concessione in oggetto, dovranno essere tenute in considerazione le caratteristiche tecniche e le capacità prestazionali di ogni componente costruttiva dell'edificio interessato, al cui scopo il soggetto concessionario - ovvero i tecnici di idonea qualificazione dallo stesso incaricati - dovrà assumere preventivamente ogni necessaria notizia anche consultando atti e documenti